

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA**

**PROVINCIA DI BRESCIA  
COMUNE DI BRESCIA  
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI BRESCIANI  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E  
PROVINCIALI "G.B. VIGHENZI"  
CONFCOOPERATIVE BRESCIA**

Per l'integrazione sociale e professionale delle persone  
con disabilità o svantaggiate

## PROTOCOLLO D'INTESA TRA:

- a. Provincia di Brescia, con sede in Brescia, Piazza Paolo VI N. 29, rappresentata dal Presidente Emanuele Moraschini, in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore;
- b. Comune di Brescia, con sede in Brescia, Piazza della Loggia N. 1, rappresentata dal Signor Marco Fenaroli, in qualità di Assessore ai Servizi Sociali;
- c. Associazione dei Comuni Bresciani, con sede in Brescia, via Creta N. 42, rappresentata dalla Dott.ssa Cristina Tedaldi, in qualità di Presidente pro-tempore;
- d. Associazione Professionale dei Segretari comunali e provinciali "G.B. Vighenzi", con sede in Brescia, via S. Bartolomeo N. 9, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Porteri, in qualità di Presidente pro-tempore;
- e. Associazione Confcooperative Brescia, con sede in Brescia, via XX Settembre N. 72, rappresentata dal Dott. Marco Menni, in qualità di Presidente pro-tempore.

## PREMESSO CHE

- Gli enti coinvolti condividono che le Istituzioni Pubbliche e le Cooperative sociali possono assumere, nel settore delle politiche del lavoro, insieme ad altri soggetti, un ruolo importante per la costruzione di un modello di welfare che sappia dare risposte innovative ai crescenti bisogni dei cittadini.  
Le parti condividono che il presente protocollo, esito di un'approfondita fase elaborativa cui hanno partecipato con metodo concertativo i soggetti firmatari, intende promuovere e sviluppare l'utilizzo di "buone pratiche" da adottare nella disciplina degli affidamenti pubblici per promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti disabili e svantaggiati da parte delle Istituzioni Pubbliche qui rappresentate.
- L'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, di seguito "Codice", recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti ai contratti riservati.
- L'articolo citato disciplina, infatti, che nei contratti «*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati*». Inoltre, al comma 4 dell'articolo 108 del medesimo Codice è indicato che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 8, dell'allegato II.3 del "Codice", con il D.M. 20 giugno 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26/07/2023), sono state adottate le linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati.
- L'art. 113 del Codice recita, altresì, che "*Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di*

*trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicati".*

- La legge della Regione Lombardia n. 36/2015, recante "Nuove norme per la cooperazione in Lombardia" e ss.mm.ii.:
  - l'art. 9, comma 1, stabilisce che "La Regione, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla L. 68/1999, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi, promuove l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati come previsti dalla L. 381/1991 e dei soggetti deboli previsti dal regolamento UE n. 651/2014", così come il comma 6 del medesimo articolo prevede che "Gli enti locali in caso di esternalizzazione dei servizi possono riservare una quota pari almeno al cinque per cento di servizi da affidare a cooperative sociali di inserimento lavorativo, secondo le modalità previste dalla legge".
  - l'art. 7, comma 2, recita che "ai fini della presente legge si considerano soggetti deboli i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), oltre alle categorie svantaggiate indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) che integra quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della l. 381/1991".

## **TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Principi**

1. I soggetti firmatari del presente protocollo condividono un'idea di sviluppo economico e sociale che contempla la centralità delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro per l'attuazione dei diritti di cittadinanza e per la piena integrazione lavorativa e sociale di tutte le categorie di lavoratori, inclusi i soggetti disabili e svantaggiati così come individuati dalla normativa europea, nazionale e regionale.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Le parti pubbliche che sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa si impegnano, accanto ad altri strumenti di politica attiva del lavoro, all'utilizzo degli appalti riservati, anche per importi sopra soglia comunitaria (ex art. 61 del Codice), ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.
2. Gli enti pubblici sottoscrittori si impegnano, inoltre, a promuovere la riserva di una quota dell'importo degli appalti all'incentivazione degli inserimenti lavorativi di persone con disabilità o svantaggiate.

### **Art. 3 – Strumenti**

1. Per la realizzazione della presente intesa, e in particolare per il perseguimento dei fini di tutela dell'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, ferma restando la piena autonomia e responsabilità delle stazioni appaltanti nell'elaborazione e nella definizione delle strategie di gara, del rispetto dei tempi e del mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, sono individuati i seguenti strumenti operativi, che costituiscono linee di indirizzo, allegati al presente Protocollo:

- a. **Schema di Determina a contrarre della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.**

Redatta ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Codice, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte. Tale determina consegue all'atto di programmazione triennale per acquisto di beni/servizi di cui all'art. 37, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

**b. Schemi di disciplinare di gara.**

Procedura aperta e riservata per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con la clausola che prevede l'inserimento di persone svantaggiate. Si propongono due tipologie di schemi di disciplinare, con pesi variabili dei criteri tecnici, inclusi quelli sociali, ed economici che compongono il punteggio massimo assegnabile pari a 100, rispettivamente proporzionati per 80 punti per la parte tecnica e 20 punti per la parte economica, nonché 70 punti per la parte tecnica e 30 punti per la parte economica.

**c. Modelli per la presentazione dell'offerta tecnica**

Allegato al disciplinare di gara, contiene informazioni riguardanti le modalità di partecipazione, singola o aggregata, dell'operatore economico e lo schema per la descrizione progettuale, con particolare riferimento ai parametri quantitativi e on/off, della parte tecnica e sociale del servizio oggetto d'appalto, rispettivamente proporzionati per 80 punti per la parte tecnica e 20 punti per la parte economica, nonché 70 punti per la parte tecnica e 30 punti per la parte economica.

**d. Protocollo Sociale Operativo.**

Allegato al capitolato descrittivo e prestazionale, costituisce di fatto il capitolato speciale relativo alla parte sociale dell'appalto. Descrive, infatti, l'oggetto, i beneficiari e le finalità dell'inserimento lavorativo, gli adempimenti in capo all'operatore economico, i requisiti richiesti per il progetto personalizzato di inserimento lavorativo, i servizi di supporto e le procedure esecutive, le modalità di predisposizione del piano di gestione delle emergenze. Elenca inoltre le figure professionali, i titoli e le relative prestazioni richieste per il personale, le metodologie di collaborazione con gli Uffici delle stazioni appaltanti e con i servizi sociali, gli adempimenti rendicontativi e le modalità di monitoraggio dell'inserimento lavorativo, i controlli e le penali, l'individuazione dei referenti delle parti e gli obblighi di riservatezza.

**e. Manuale Operativo.**

Allegato al presente costituisce un vademecum che esemplifica i principali passaggi logico - procedurali da seguire per l'indizione, gestione e controllo di una procedura bandita per il perseguimento delle finalità di promozione e tutela dell'inserimento lavorativo ex art. 61 del Codice.

#### **Art. 4 - Tavolo di coordinamento**

- 1 I soggetti sottoscrittori, al fine di dare piena attuazione agli obiettivi del presente Protocollo d'intesa, operano attraverso un "Tavolo di coordinamento" composto dai propri rappresentanti, con funzione di elaborare proposte e procedure specifiche, promuovere e monitorare le attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate.

#### **Art. 5 - Norma di chiusura**

1. Il presente Protocollo d'intesa impegnerà gli enti che lo sottoscrivono solo dopo l'approvazione degli organi competenti e per la durata di 5 (cinque) anni, rinnovabile previa volontà espressa delle parti.
2. Qualora vi sia la necessità di apportarvi modifiche, anche su richiesta di uno o più soggetti firmatari, queste sono adottate con le stesse modalità necessarie per la stipula del presente Protocollo d'intesa.

Provincia di Brescia

Presidente Emanuele Moraschini

Comune di Brescia

Assessore Marco Fenaroli

Associazione dei Comuni Bresciani

Dott.ssa Cristina Tedaldi

Associazione Professionale dei Segretari comunali e provinciali "G.B. Vighenzi"

Dott.ssa Mariateresa Porteri

Associazione Confcooperative Brescia

Dottor Marco Menni

